

VERBALE D'INTESA

Addì 20 giugno 2012, in Roma,

la Federambiente rappresentata dal coordinatore dell'Area Politiche del Lavoro Marco Maria Camoletto, dal Direttore della Federazione Gianluca Cencia e dal Direttore del Servizio Lavoro Marco Pietrangelo, con la collaborazione di Annamaria Caputi del Servizio Lavoro;

e

la FP CGIL rappresentata da Adriano Sgrò e Massimo Cenciotti;

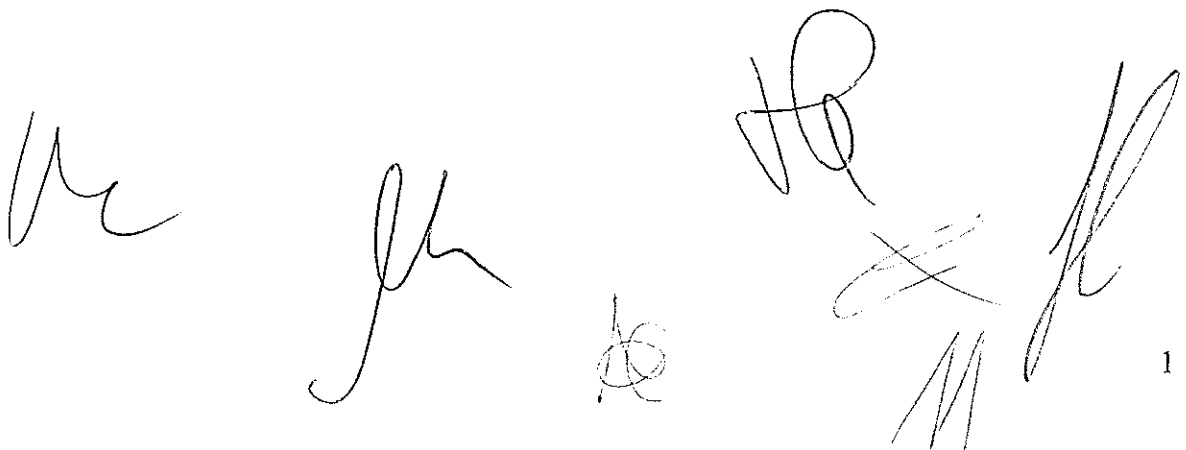
la FIT CISL rappresentata da Pasquale Paniccia e Angelo Curcio;

la FIADEL rappresentata da Francesco Garofalo, Luigi Verzicco e Giuseppe Leone;

convengono le seguenti precisazioni ed integrazioni al Verbale d'intesa sottoscritto il 5 giugno 2012 e al CCNL 30.06.2008 come rinnovato dall'Accordo sottoscritto in data 17 giugno 2011.

In calce al comma 5 del Verbale d'intesa 5 giugno 2012 viene aggiunto il seguente capoverso:

" Ai lavoratori che nel periodo intercorrente dal 30 giugno 2011 al 30 giugno 2012, per effetto di passaggi di livello e/o di posizione parametrica, abbiano mutato l'inquadramento e la relativa retribuzione, i compensi e/o le indennità sopraindicati sono computati sulla retribuzione base parametrica e/o individuale in vigore alla data del 30 giugno 2012, depurata dallo scatto di anzianità maturato al 1° gennaio 2012 e dagli aumenti economici previsti dall'Accordo di rinnovo Federambiente 17 giugno 2011 come modificati dal presente Verbale d'intesa".



Handwritten signatures of the representatives of the organizations involved in the agreement.

Art. 18 – ORARIO DI LAVORO IN REGIME DI ATTIVITÀ LAVORATIVA FLESSIBILE

Il comma 3 è sostituito dal seguente nuovo comma:

3. La media dell'orario settimanale di lavoro può essere realizzata:

- a) per singole settimane non consecutive con prestazioni lavorative giornaliere di durata normalmente non inferiore a 3 ore e non superiore a 10 ore;
- b) per periodi plurisettimanali consecutivi non superiori a due mesi, con prestazioni lavorative settimanali di durata normalmente non inferiore a 25 ore settimanali e non superiore a 50 ore settimanali".

Il comma 8 è sostituito come segue:

Gli orari di lavoro e i periodi programmati in attività lavorativa flessibile ai sensi del comma 3 sono comunicati con ordine di servizio ai lavoratori interessati:

- a) con preavviso di 6 giorni calendariali precedenti l'inizio della settimana singola;
- b) con preavviso di 12 giorni calendariali precedenti l'inizio del periodo plurisettimanale".

Il nuovo comma 12 è il seguente:

Fermo restando quanto previsto dall'art. 17, in sede di contrattazione aziendale di secondo livello le Parti potranno concordare integrazioni di quanto previsto ai commi 3, 4 e 8 del presente articolo".

Art. 26 – BANCA DELLE ORE

Il comma 1 è modificato come segue:

"1. E' attribuita alla contrattazione aziendale di secondo livello la facoltà di istituire la Banca delle ore e di disciplinarne integralmente il funzionamento, con particolare riguardo sia alla tipologia e alla quantità di ore da accreditare sia ai criteri e alle modalità di fruizione delle stesse.

In assenza di accordo collettivo aziendale che regolamenti la Banca delle ore, è facoltà del singolo lavoratore chiedere l'attivazione individuale della stessa per l'accredito delle ore di straordinario feriale prestate oltre le 120 ore annue.



La richiesta deve essere inoltrata per iscritto all'azienda nel mese di novembre precedente l'anno in cui il lavoratore intende utilizzare la Banca delle ore. L'attivazione ha la durata minima di un anno solare e si intende confermata di anno in anno se non revocata, per iscritto, entro il novembre precedente l'anno di disattivazione.

Successivamente alla revoca, il lavoratore ha facoltà di rinnovare la richiesta di utilizzazione della Banca delle ore secondo le modalità di cui sopra ”.

FEDERAMBIENTE

[Handwritten signatures for FEDERAMBIENTE]

FP CGIL

[Handwritten signatures for FP CGIL]
FITCISL

FIADEL

[Handwritten signature for FIADEL]